

TI_GERICHTE 30.2016.36 vom 14. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2016.36

FR: TI_GERICHTE 30.2016.36 du 14 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 30.2016.36 del 14 novembre 2016

Regeste

Globalista. Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa. Per sostanza si intende l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera sia all'estero. Gli interessi di mora dovuti non hanno carattere penale e maturano indipendentemente da qualsiasi colpa

Erwägungen

E. 31

dicembre dell'anno contributivo in oggetto (art. 29 cpv. 2 OAVS). Oltre ai beni mobili e agli immobili, sono da considerare in particolare anche i diritti patrimoniali di ogni tipo, come i beni dei figli minorenni e quelli di cui l'assicurato ha l'usufrutto (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153; Kieser, Rechtsprechung zur AHV, 3a ed. 2012, pag. 163 N. 29 ad art. 10 LAVS). Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS). Questa regola vale anche nei casi di separazione di fatto giudiziaria (cfr. DTF 135 V 361) e nei casi in cui un solo coniuge o partner registrato è assicurato all'AVS ed è sottoposto all'obbligo di versare i contributi (DTF 125 V 230; cfr. DTF 140 V 98: assoggettamento obbligatorio all'AVS svizzera della moglie, domiciliata in Svizzera, senza attività lucrativa, il cui marito lavora e risiede in Francia. Fondatezza dell'applicazione della legislazione del luogo di residenza alla luce del diritto comunitario [consid. 8.1]. I contributi versati in Francia dal marito non possono essere assimilati a contributi svizzeri giusta l'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS [consid. 9]). Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (sentenza H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204). 2.5. Nella sua giurisprudenza, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha costantemente interpretato la nozione di "reddito conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non dovesse essere il caso, prestazioni di importi considerevoli e versate in modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il pretesto che non si tratterebbe né di una rendita in senso stretto, né di un reddito determinante. L'Alta Corte ha stabilito che se le prestazioni in questione, indipendentemente dal fatto che presentino o no le caratteristiche delle rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare queste ultime come rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza attività lucrativa (DTF 127 V 65 consid. 4a; DTF 107 V 68; Pratique VSI 1994 pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433 consid. 3a). La giurisprudenza dell'allora Tribunale federale delle

assicurazioni è stata ripresa nelle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS, nella versione francese, che, dal 1° gennaio 2012, al N. 2089 DIN considera come reddito conseguito sotto forma di rendite segnatamente: le rendite di vecchiaia, per vedove e per vedovi dell'AVS, le rendite e le pensioni di ogni genere, comprese quelle versate da un'assicurazione sociale di uno Stato estero (RCC 1991 pag. 433 consid. 3c, RCC 1988 pag. 184), le rendite del secondo pilastro e l'anticipo AVS che l'istituto di previdenza accorda ad un assicurato prima dell'età che dà diritto alla rendita AVS (DTF 141 V 186: conferma della giurisprudenza secondo cui una rendita transitoria erogata dall'istituto di previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS deve essere qualificata come reddito acquisito sotto forma di rendita a norma dell' art. 28 OAVS [consid. 3.1]; RCC 1988 pag. 184), le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite d'invalidità dell'assicurazione militare (RCC 1949 pag. 473), le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211), le rendite per perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite versate da istituti stranieri d'assicurazione a delle vittime di guerra (RCC 1985 pag. 158), i redditi provenienti da contratti di rendita vitalizia (art. 521 CO) o da convenzioni analoghe che si basano su una cessione di elementi di sostanza, il valore locativo di un immobile sul quale il beneficiario detiene un diritto d'abitazione (art. 776 CC), il valore locativo di un'abitazione messa gratuitamente a disposizione (RCC 1965 pag. 93), l'importo stimato delle spese ritenuto dalle autorità fiscali per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD, i redditi periodici provenienti dalla vendita di brevetti, dalla concessione di licenze o dal trasferimento di diritti d'autore sempreché non si tratti di redditi provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa (RCC 1951 pag. 236), le prestazioni fornite in maniera duratura da un terzo (RCC 1979 pag. 29), le rendite dell'AVS per i figli che sono versate con la rendita di vecchiaia alla persona tenuta a pagare i contributi (DIN, versione francese, in vigore dal 1° gennaio 2011; nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014: le rendite dell'AVS per figli alle quali il beneficiario di una rendita AVS ha diritto; cfr. art. 22ter LAVS), le rendite per i figli se non sono beneficiari diretti (RCC 1990 pag. 454), le prestazioni ottenute da una persona assicurata a seguito di un divorzio o della dissoluzione giudiziaria di un partenariato registrato, esclusi i contributi di mantenimento per i figli (RCC 1959 pag. 398, RCC 1958 pag. 66), i redditi da attività lucrativa del coniuge o del partner registrato che non soggiace all'assicurazione svizzera (Pratique VSI 1999 pag. 204 = DTF 125 V 230, Pratique VSI 1994 pag. 174). Al contrario, non rientrano nel concetto di reddito conseguito sotto forma di rendite (cfr. N. 2090 DIN, in vigore dal 1° gennaio 2012): i contributi di mantenimento del diritto di famiglia a condizione che non siano già contemplati nel marg. N. 2089 DIN (art. 328 CC); le prestazioni complementari; le prestazioni d'assistenza regolari dell'aiuto sociale; tutte le rendite della LAI (art. 28 cpv. 1 OAVS); le rendite e pensioni per figli di cui i figli sono creditori diretti (per esempio le rendite per orfani della LAVS, della LPP e della LAINF; RCC 1990, pag. 454); il provento della sostanza se l'importo di quest'ultima è noto o può essere stabilito dalla cassa di compensazione (RCC 1976 = DTF 101 V 177; RCC 1990 pag. 454; Pratique VSI 1994 pag. 207 = DTF 120 V 163); le prestazioni periodiche versate a fine rapporto dal datore di lavoro ed il cui valore capitalizzato è stato sottoposto a contribuzione in virtù dell' art. 7 lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell' 8 settembre 2005); gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali. 2.6. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS). I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6 (art. 29 cpv. 2 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantionali. La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. Secondo l'art. 29 cpv. 6 OAVS, se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali. Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi (art. 29 cpv. 7 prima frase OAVS).

2.7. Nell'evenienza concreta, i contributi dovuti dai ricorrenti tassati secondo il dispendio ex art. 14 LIFD (art. 13 LT) e assoggettati ai contributi AVS/AI/IPG quali persone senza attività lucrativa sono stati calcolati soltanto sulla sostanza detenuta in Svizzera e all'estero, giacché già considerando l'importo di Fr. 15'587'708.- si ottiene il massimo dei contributi dovuti in virtù dell'art. 28 cp v. 1 OAVS. In effetti, in specie la sostanza o il reddito sotto forma di rendita reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 è superiore al limite di Fr. 8'400'000.- e quindi il contributo dovuto ammonta dal 1° gennaio 2013 a Fr. 19'600.-, a cui si aggiungono i contributi AI e IPG, per un totale di Fr. 22'042.-. Pertanto, quand'anche si tenesse conto anche del dispendio che, in virtù dell'art. 29 cpv. 5 OAVS, deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita e, moltiplicato per 20, lo si considerasse insieme alla sostanza per stabilire il reddito determinante, l'importo totale dei contributi personali non aumenterebbe comunque, visto che già conteggiando soltanto la sostanza sono stati raggiunti i contributi massimi da versare (per una fattispecie in cui per degli assicurati tassati secondo il dispendio la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi personali basandosi sul dispendio quale reddito sotto forma di rendita, e non sulla sostanza, cfr. STCA 30.2015.31+32 del 18 gennaio 2016, cresciuta incontestata in giudicato).

2.8. Per potere tenere conto della capacità contributiva degli assicurati che non svolgono un'attività lucrativa, il Consiglio federale ha emanato l'art. 28 OAVS, con cui ha chiarito il significato dei termini " secondo le loro condizioni sociali " previsto dall'art. 10 cpv. 1 LAVS. Con questa terminologia sono stati indicati due criteri cumulativi, ossia la sostanza netta e i redditi che non sono né il prodotto di un lavoro né il rendimento di una sostanza. Questi redditi sono poi moltiplicati per 20 e aggiunti alla sostanza (art. 28 cpv. 2 OAVS), che va poi divisa per due qualora si tratti di coniugi (art. 28 cpv. 4 OAVS). Per quanto concerne la sostanza determinante per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa, unico elemento contestato dagli insorgenti, come visto essa è costituita dall'insieme della sostanza netta dell'assicurato, detenuta in Svizzera sia all'estero. Con sentenza 9C_797/2014 del 28 maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 377, in un caso in cui i contributi di una persona senza attività lucrativa al beneficio della tassazione secondo il

dispendio erano stati fissati sulla base di una reddito sotto forma di rendita di Fr. 187'000.- e di una sostanza di Fr. 4'075'000.-, il TF ha stabilito, circa l'art. 29 cpv. 5 OAVS, che esso è conforme alla Costituzione e alla legge (cfr. consid. 4). L'Alta Corte, che ha concluso ricordando al ricorrente che non è tenuto ad essere tassato secondo il dispendio e che può modificare il proprio statuto nella misura in cui non lo ritiene (più) vantaggioso (cfr. consid. 5.1 in fine), ha ribadito che la tassazione globale ai sensi dell'art. 14 LIFD è vincolante e che le condizioni sociali degli assicurati, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, sono considerate nell'ambito del calcolo del dispendio di cui all'art. 14 LIFD. Inoltre, di principio, per il calcolo dei contributi sociali, il reddito determinante è di norma quello evinto dalla tassazione IFD (cfr. art. 29 cpv. 5 OAVS in caso di tassazione secondo il dispendio ed art. 23 cpv. 1 OAVS per gli indipendenti). Per contro, come ricordato nella citata STCA 30.2015.31+32 del 18 gennaio 2016, per quanto concerne la sostanza la medesima va di principio evinta dalla tassazione cantonale, non esistendo una tassazione della sostanza a livello federale (cfr. anche art. 29 cpv. 3 OAVS). Tuttavia, essa può essere presa in considerazione solo nella misura in cui figura nella rispettiva tassazione cresciuta in giudicato (STFA H 20/03 del 30 dicembre 2005, dove il TF ha annullato la pronuncia del TCA che aveva tenuto conto del valore di stima, utilizzato per il riparto comunale, dell'immobile nel quale abitavano i coniugi tassati secondo il dispendio, ma che non figurava nella rispettiva tassazione). Il TCA rileva che in questo giudizio federale concernente una coppia di cittadini austriaci tassata secondo il dispendio non è stato precisato se la sostanza detenuta dai coniugi fosse mobiliare o immobiliare rispettivamente se detenuta in Svizzera o all'estero, proprio perché tale specifica è del tutto ininfluyente ai fini del calcolo dei contributi dovuti da una persona senza attività lucrativa. Infatti, la sostanza determinante di una persona senza attività lucrativa è rappresentata dall'insieme della sua sostanza netta, detenuta in Svizzera e all'estero (N. 2080 DIN). 2.9. Nel caso di specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dai coniugi ricorrenti sulla base della notifica di tassazione IC 2013 con i valori di riparto intercantonali e ha ritenuto una sostanza netta di Fr. 15'587'708.-, comprensiva della sostanza detenuta dagli assicurati sia in Svizzera sia all'estero. Alla luce delle considerazioni esposte, le decisioni di fissazione dei contributi dovuti dagli insorgenti per l'anno 2013 sono quindi corrette, basandosi infatti sull'insieme della sostanza netta da essi posseduta al 31 dicembre 2013 (art. 29 cpv. 2 OAVS), diviso per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS, quindi anche all'estero. La censura dei ricorrenti va dunque respinta su questo punto. 2.10. Inoltre, anche le decisioni sugli interessi di mora con cui il 1° marzo 2016 l'amministrazione ha calcolato in Fr. 1'295,05 gli interessi del 5% dovuti da ciascun ricorrente per un ritardo di 421 giorni (dal 1° gennaio 2015 al 1° marzo 2016) sui contributi fissati per l'anno 2013 in Fr. 22'148,20 vanno confermate. In effetti, in concreto torna applicabile l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, secondo cui devono pagare gli interessi di mora: le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv. 2 OAVS). In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, i

contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5% all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS). Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA H 148/03 del 10 novembre 2003). Pronunciandosi nell'ambito di fattispecie ticinesi concernenti persone esercitanti un'attività indipendente debitrice di contributi personali, alle quali è stata applicata per gli interessi di mora la lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS avendo versato acconti inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti (DTF 134 V 405; STF 9C_623/2007, STF 9C_709/2007 e STF 9C_632/2007 tutte e tre del 26 settembre 2008), il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente non poteva validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di invocare l'irrepressibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un comportamento negligente. L'Alta Corte ha infatti precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla Cassa di compensazione (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.1; STFA H 221/90 del 24 gennaio 1992 = ZAK 1992 pag. 167 seg. consid. 4b). Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificerebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi - trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 405 consid. 7.1; DTF 134 V 202 consid. 3.3.2; STFA H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 3.4.2). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. Irrilevante, invece, è che durante questo tempo egli abbia o no effettivamente tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio legale del 5%. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. In virtù dell'art. 41ter cpv. 1 OAVS, questa finzione si trova ugualmente nel caso opposto, dove spetta alle Casse di compensazione versare interessi compensativi del 5% per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati (DTF 134 V 405 consid. 7.1). L'interesse di mora e l'interesse compensativo hanno infatti per funzione di compensare il fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio d'interesse, mentre il creditore subisce uno svantaggio (DTF 134 V 405 consid. 5.3; STF 9C_709/2007 del 26 settembre 2008 consid. 4.3). Dunque, l'interesse di mora tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione, che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento alla Cassa di congrui acconti. Questi concetti sono stati ribaditi nella DTF 139 V 297. 2.11. Come ha ricordato il Tribunale federale, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi colpa, quale comune denominatore per giustificare la decorrenza di interessi di mora sui contributi che i ricorrenti dovevano versare per l'anno di contribuzione 2013, v'era la circostanza che il ritardo con cui i contributi personali complessivi sono stati fissati il 1° marzo 2016 dalla Cassa di compensazione, ha condotto gli assicurati a posticiparne per almeno tre anni il versamento. Tale agire ha comportato per i ricorrenti un vantaggio a loro favore (STCA 30.2016.5+6 del 27 aprile 2016; STCA 30.2015.35 del 24 marzo 2016; STCA 30.2015.29 del 25 gennaio 2016; STCA 30.2015.10 del 30 giugno 2015), i quali avrebbero infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. La circostanza che essi ne abbiano o no effettivamente tratto vantaggio non è invece rilevante. Alla luce delle considerazioni che

precedono, il TCA conferma che, in applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sul saldo dei contributi reclamati per l'anno 2013 (Fr. 27'357,65 – Fr. 20.- [diffida] – Fr. 1'295,05 [interessi di mora] – Fr. 3'894,40 [acconti]) i ricorrenti sono pertanto tenuti a pagare degli interessi di mora, che decorrono dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione per il quale i contributi sono dovuti, vale a dire dal 1° gennaio 2015, fino alla fatturazione. 2.12. Da quanto precede discende che le decisioni impugnate devono essere confermate e i ricorsi integralmente respinti.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.